

Atlanticlux Lebensversicherung S.A.

Scheda Sintetica

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE TRIMESTRALE COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE

–
PRODOTTO HIGH SOLUTION (TARIFFA ILR1)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione:

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., Lussemburgo, una società privata di capitali controllata del Gruppo FWU. La società capo gruppo è FWU AG, avente sede legale a Monaco d.B., Germania.

**1.b) Denominazione del Contratto:
High Solution**

1.c) Tipologia del Contratto:

Il Contratto è una polizza di assicurazione mista sulla vita collegato a gestioni interne separate, nel quale le Prestazioni Assicurative riconosciute alla Data di Scadenza e in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza sono contrattualmente garantite dalla Società. Il Contratto prevede altresì un meccanismo di partecipazione al rendimento di due gestioni interne separate (Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund) mediante una Rivalutazione trimestrale della Riserva Libera.

1.d) Durata

Durata minima del Contratto: 10 anni

Durata massima del Contratto: 51 anni

In ogni caso, sia il Contraente che l'Assicurato, ove persona diversa dal Contraente, dovranno non aver già compiuto alla Data di Scadenza il 69° (sessantanovesimo) anno di età.

Il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale o totale del Contratto prima della Data di Scadenza.

Più precisamente, fatto salvo il diritto di Recesso come regolato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (Articolo 11), il Contraente può richiedere in qualsiasi momento il Riscatto totale del Contratto prima della Data di Scadenza secondo le disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale del Contratto prima della Data di Scadenza a condizione che il Valore residuo della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250.

***N.B.:** I termini con lettera iniziale maiuscola hanno il significato di cui all'allegato glossario.*

1.e) Pagamento dei Premi

Frazionamento Premio:

Il Premio è calcolato su base annua ed è dovuto alla data di decorrenza dell'assicurazione e ad ogni suo anniversario e deve essere pagato in via anticipata nella rateizzazione pattuita nella Proposta.

Durata del pagamento dei Premi:

La durata del pagamento dei Premi è pari alla Durata del Contratto.

Premio annuo minimo:

Euro 600 o l'equivalente rata mensile pari a Euro 50.

Opzione di incremento del Premio:

Il Contraente può optare per un incremento variabile del Premio nel qual caso saranno soggetti ad incremento anche le Prestazioni assicurative.

Gli incrementi sono effettuati secondo il seguente piano:

- nel secondo e terzo Anno di Polizza, aumento dell'8% su base annuale;
- dal quarto al nono Anno di Polizza, aumento del 6% su base annuale;
- dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, aumento del 5% su base annuale;
- dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, aumento del 4% su base annuale;
- nel diciannovesimo Anno di Polizza e nei successivi Anni di Polizza, aumento del 3% su base annuale.

2. Caratteristiche del Contratto

Il Contratto ha la finalità di consentire al Contraente, mediante il versamento dei Premi e l'investimento negli Atlanticlux MD Funds, di accumulare un capitale nel lungo termine. Il Contratto è caratterizzato da un orizzonte temporale di lungo termine e non è adatto a coloro che hanno esigenze di investimento differenti. Le finalità di cui sopra possono essere meglio raggiunte alla Data di Scadenza.

La Società corrisponde una Prestazione Assicurativa monetaria sia nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Data di Scadenza che nel caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza (premorienza). In particolare, il Contratto, che è un prodotto caratterizzato da investimento e risparmio, riconosce al Contraente una garanzia di capitale alla Data di Scadenza consistente nell'ammontare complessivo degli Importi Investiti. Al Contraente viene altresì garantita alla Data di Scadenza la somma di tutti i Rendimenti di Rivalutazione.

Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto. Tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del Contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà corrisposto dalla Società alla data di Scadenza come Prestazione Assicurativa.

Il Contratto prevede l'applicazione di un meccanismo di Rivalutazione trimestrale.

Per quanto attiene agli effetti della Rivalutazione sulle Prestazioni Assicurative, si rinvia al progetto esemplificativo di cui alla sezione F della Nota Informativa che contiene indicazione dello sviluppo delle Prestazioni Assicurative, compresi i valori di riduzione e Riscatto.

Si segnala che la Società è tenuta a consegnare il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.

3. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

(a) Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Data di Scadenza

Nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla Data di Scadenza, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari) il Valore della Polizza calcolato a quella data.

Il Valore della Polizza alla Data di Scadenza non sarà mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza.

In ciascuno degli ultimi cinque (5) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente versati, la Società si impegna ad incrementare il Valore della Polizza nella misura dell'ammontare di un bonus a scadenza, la cui entità dipende dal rendimento dell'Atlantyclux MD1 Fund, dalla Durata del Contratto e dall'ammontare dei Premi versati.

(b) Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza

Nel caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari), un importo pari al Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato o, nel caso in cui il Contraente abbia selezionato l'opzione della Prestazione Caso Morte Minima Garantita, il maggiore ammontare tra il predetto Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato e la Prestazione Caso Morte Minima Garantita.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita sarà garantita dalla Società solo in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza e a condizione che il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di riduzione del Contratto.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita risulta indicata nel documento di Polizza e non potrà comunque eccedere l'ammontare di Euro 75.000. Anche qualora siano stipulati più Contratti nei quali sia indicato come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite convenute in ciascuno di tali Contratti non potrà in ogni caso superare l'ammontare complessivo di Euro 75.000. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di età, il suindicato limite di Euro 75.000 sarà ridotto a Euro 7.500.

Nel caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza in seguito alle malattie escluse e alle altre esclusioni di cui all'Articolo 4 delle Condizioni Generali di Polizza, la Società è tenuta a corrispondere il solo Valore della Polizza.

(c) Opzioni contrattuali

Il Contraente può scegliere di aderire all'opzione che prevede un incremento annuo variabile dei Premi, come specificato al precedente punto 1.e), dandone indicazione espressa nella Proposta.

In caso di Riscatto o di riduzione del Contratto, il Contraente si assume il rischio di ottenere un importo inferiore all'ammontare dei Premi versati.

Qualora non abbia versato per intero le prime 2 (due) annualità di Premio, il Contraente perde l'eventuale Premio e le eventuali rate già versati.

Maggiori informazioni sono fornite nella Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di Rivalutazione sono regolati dagli Articoli 1, 2, 3, 4 e 16 delle relative Condizioni Generali di Assicurazione.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei Contratti e di incasso dei Premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione D della Nota Informativa.

I Costi gravanti sui Premi e quelli prelevati da Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund riducono l'ammontare delle Prestazioni Assicurative.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'analogo operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una Durata del Contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° Anno di Polizza è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul Contratto in caso di Riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% di ogni Anno di Polizza. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° Anno di Polizza indica di quanto si riduce ogni Anno di Polizza, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del Contratto fino alla Data di Scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa poiché è calcolato su livelli prefissati di Premio, Durata del Contratto, età e sesso dell'Assicurato ed adotta un'ipotesi di rendimento delle gestioni interne separate soggetta a discostarsi dai dati reali.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Uomo, età 50 anni, Durata del Contratto 15 anni:

Anno di Polizza	Costo percentuale medio annuo		
	Premio Annuo Euro 750	Premio Annuo Euro 1.500	Premio Annuo Euro 3.000
5	18,44%	18,44%	18,44%
10	5,93%	5,93%	5,93%
15	2,48%	2,48%	2,48%

Uomo, età 45 anni, Durata del Contratto 20 anni:

Anno di Polizza	Costo percentuale medio annuo		
	Premio Annuo Euro 750	Premio Annuo Euro 1.500	Premio Annuo Euro 3.000
5	24,40%	24,40%	24,40%
10	7,47%	7,47%	7,47%
15	3,71%	3,71%	3,71%
20	1,69%	1,69%	1,69%

Uomo, età 40 anni, Durata del Contratto 25 anni:

Anno di Polizza	Costo percentuale medio annuo		
	Premio Annuo Euro 750	Premio Annuo Euro 1.500	Premio Annuo Euro 3.000
5	30,34%	30,34%	30,34%
10	8,73%	8,73%	8,73%
15	4,30%	4,30%	4,30%
20	2,67%	2,67%	2,67%
25	1,14%	1,14%	1,14%

Il "Costo percentuale medio annuo" nel caso di Riscatto del Contratto nei primi Anni di Polizza può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° Anno di Polizza.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata Atlanticlux MD1 Fund

Atlanticlux MD1 Fund è una gestione interna separata per la quale la Società ha elaborato una nuova strategia di investimento degli attivi sottostanti specifica per questo prodotto. Tale strategia di investimento si fonda su un modello tecnico dotato di parametri specifici e definiti che, applicato ai dati di investimento relativi agli ultimi 4 anni, consente di elaborare dei risultati precisi in merito a quale sarebbe stato il rendimento storico. Questi rendimenti, elaborati da ETS, Expert Timing System, Madrid, che è l'ideatore del modello tecnico ed il consulente finanziario per la citata strategia di investimento, ammonterebbero a 15,7% per l'anno 2004 ed a 21,1% per l'anno 2005.

La presente sezione illustra il tasso di rendimento ottenuto dal Atlanticlux MD1 Fund negli ultimi 2 anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contraente. I dati relativi al passato rendimento della gestione sono raffrontati con il tasso medio di rendimento relativo ai titoli di debito pubblico ed altri titoli di Stato e all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Anno	Rendimento della gestione interna separata "Atlantclux MD1 Fund"	Rendimento minimo riconosciuto al Contraente	Tasso medio di rendimento dei titoli di debito pubblico ed altri titoli di Stato	Inflazione
2003	n/a	n/a	3,73%	2,50%
2004	n/a	n/a	3,59%	2,00%
2005	n/a	n/a	3,16%	1,70%
2006	16,2%	16,2%	3,86%	2,00%
2007	9,11%	7.67%	4,41%	1,71%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

Atlantclux Lebensversicherung S.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.



Il rappresentante legale

Nota Informativa

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE TRIMESTRALE
COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE**

—
PRODOTTO HIGH SOLUTION (TARIFFA ILR1)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Nota informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le condizioni generali di polizza di cui l'assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLE GESTIONI SEPARATE
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., Lussemburgo, è una società privata di capitali appartenente al Gruppo FWU. La società capo gruppo è FWU AG, avente sede legale a Monaco d.B., Germania.

- Indirizzo della sede legale: 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo
- Indirizzo della Sede secondaria in Italia: Via dei Vanga 1 B, I-39100 Bolzano, Italia
- Sito internet: www.atlanticlux.it
- Telefono: +39.0471.067 600
- Indirizzo e-mail: info@atlanticlux.it

Atlanticlux Lebensversicherung S.A. è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo vita ed è soggetta al controllo del *Commissariat Aux Assurances*, avente sede in Lussemburgo. La Società non investe i Premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita appartenenti al Ramo I.

Atlanticlux Lebensversicherung S.A. opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Sede secondaria in Italia sopra indicata.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, Atlanticlux Lebensversicherung S.A. è soggetta a revisione contabile da parte della società di revisione KPMG Audit, 31, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo.

2. Conflitto di interessi

Nell'attività di offerta e sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita, Atlanticlux Lebensversicherung S.A. si impegna a non effettuare operazioni, sia nell'offerta sia nella gestione dei Contratti, in relazione alle quali la Società stessa si trovi in una posizione di conflitto di interesse diretto o indiretto, anche derivante da rapporto di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In particolare, sono considerate quali fattispecie di potenziale conflitto di interesse tutte le situazioni che implicano rapporti con altre società del gruppo FWU o con cui il gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

Nonostante l'attuale assenza di situazioni di conflitto alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società si impegna, ove si presentassero inevitabili situazioni di conflitto, ad operare in modo da non arrecare pregiudizio agli interessi dei Contraenti e ad ottenere per i Contratti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

In particolare, si precisa che la Società si impegna a:

- (a) effettuare operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili in quel dato momento, indipendentemente dall'entità e dalla natura delle suddette operazioni;
- (b) operare al fine di contenere i costi gravanti sui Contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di assicurazione;
- (c) evitare di effettuare operazioni che non siano necessarie al raggiungimento degli obiettivi di assicurazione;
- (d) evitare di adottare alcuna condotta che possa favorire una particolare gestione separata o fondo interno ai danni di un'altra parte.

Relativamente alla gestione patrimoniale delle attività che costituiscono le gestioni interne separate collegate al Contratto (Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund – si veda la Sezione C), si segnala che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la predetta gestione è condotta direttamente dalla Società.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedano la retrocessione di commissioni o altri proventi da parte di soggetti terzi (ad es. fondi di investimento, consulenti per l'investimento, banche depositarie, brokers).

Nonostante quanto sopra indicato, la Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale di Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund a soggetti terzi, anche appartenenti al gruppo FWU. Si precisa altresì che, in ogni caso, eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente riconosciuti ai Contraenti. In tale eventualità, la Società si impegna a fornire ai Contraenti tutte le informazioni relative agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati e comunque ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. Prestazioni Assicurative e garanzie offerte

3.1 Durata del Contratto

La Durata del Contratto – che indica l’arco temporale nel quale sono operanti le garanzie assicurative – viene stabilita a scelta del Contraente tra un minimo di 10 (dieci) anni ed un massimo di 51 (cinquantuno) anni, a condizione che sia il Contraente che l’Assicurato, ove persona diversa dal Contraente, non superino alla Data di Scadenza i 69 (sessantanove) anni di età.

La Durata del Contratto sarà quella indicata nella Polizza.

3.2 Prestazioni Assicurative

Ai sensi del Contratto, la Società si impegna a riconoscere una prestazione assicurativa mediante il pagamento di importi monetari sia in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza sia in caso di decesso dell’Assicurato prima della Data di Scadenza (premorienza).

Fatto salvo quanto disposto con riferimento alla Prestazione Caso Morte Minima Garantita, il valore delle Prestazioni Assicurative è collegato al rendimento di due gestioni patrimoniali interne separate, Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

Il Contratto è accettato dalla Società senza la previa effettuazione di alcuna visita medica da parte dell’Assicurato e, fatto salvo quanto di seguito indicato, il rischio relativo al decesso dell’Assicurato è coperto indipendentemente dalla causa del decesso. Ai fini della copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato non sono previsti limiti di carattere territoriale né restrizioni connesse all’eventuale mutamento di professione da parte dell’Assicurato.

Una parte del Premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal Contratto (rischio mortalità). Conseguentemente, il capitale liquidabile alla Data di Scadenza del Contratto è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi e delle predette quote di Premio per le coperture di puro rischio.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA ALLA DATA DI SCADENZA

La Prestazione Assicurativa in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla Data di Scadenza è pari al Valore della Polizza calcolato a tale data.

Il valore della Prestazione Assicurativa alla Data di Scadenza dipende dall’ammontare dei Premi e dal frazionamento (piano rateale) del pagamento dei Premi, dalla Durata del Contratto e dal periodo di pagamento dei Premi, dall’età e sesso dell’Assicurato.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA IN CASO DI PREMORIENZA DELL’ASSICURATO

Fatto salvo quanto di seguito indicato, la Prestazione Assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato è pari al Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato o, nel caso in cui il Contraente abbia selezionato l’opzione della Prestazione Caso Morte Minima Garantita, al maggiore ammontare tra il predetto Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell’Assicurato e la Prestazione Caso Morte Minima Garantita.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEI PRIMI 3 (TRE) ANNI DI POLIZZA, LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA È COMUNQUE PARI AL SOLO VALORE DELLA POLIZZA CALCOLATO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO DELL'ASSICURATO QUALORA IL DECESSO SIA STATO CAUSATO DALLE MALATTIE DI SEGUITO INDICATE O DALLE CONSEGUENZE CHE SI PROVINO ESSERSI PRODOTTE IN VIRTÙ DELLE MEDESIME MALATTIE:

- tumore
- tumore al cervello
- attacco cardiaco
- difetto cardiaco congenito
- apoplezia
- diabete
- abuso di droga e/o alcool
- tubercolosi
- epatite
- sindrome HIV
- trombosi e/o embolia
- sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)
- patologie ereditarie e/o autoimmuni e collagenosi
- asma bronchiale
- infiammazione cronica delle viscere (*Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn*).

LA PRESTAZIONE ASSICURATIVA È COMUNQUE PARI AL SOLO VALORE DELLA POLIZZA CALCOLATO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO DELL'ASSICURATO, QUALORA IL DECESSO DELL'ASSICURATO SI SIA VERIFICATO IN RELAZIONE AGLI EVENTI DI SEGUITO INDICATI:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari);
- partecipazione dell'Assicurato ad atti di rilevanza penale;
- guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi connessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l'Assicurato abbia partecipato attivamente.

Per informazioni riguardo alle Prestazioni Assicurative riconosciute dalla Società in caso di riduzione e Riscatto del Contratto da parte del Contraente, si rinvia al punto 13 che segue.

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente versati, la Società si impegna ad incrementare il Valore della Polizza nella misura dell'ammontare di un bonus a scadenza come di seguito indicato:

- al termine del 48° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 372° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un quinto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 36° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 384° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un quarto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;

- al termine del 24° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 396° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un terzo del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 12° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 408° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera la metà del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- alla Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera il restante valore della Riserva del Bonus a Scadenza.

3.3 Garanzie Offerte

La Società garantisce che il Valore della Polizza alla Data di Scadenza del Contratto non sarà mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione fino alla Data di Scadenza.

Gli Importi Investiti corrispondono ai Premi versati dal Contraente al netto della quota premio per la copertura caso morte (ove richiesto) e dei Costi trattenuti dalla Società. Il valore dei Rendimenti di Rivalutazione dipende dal rendimento di Atlanticlux MD1 Fund.

La Società garantisce altresì una Prestazione Assicurativa minima in caso di decesso dell'Assicurato (Prestazione Caso Morte Minima Garantita) qualora il Contraente abbia espressamente indicato nella Proposta la propria intenzione di optare per tale garanzia di minimo. La Prestazione Caso Morte Minima Garantita sarà garantita dalla Società solo in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza e a condizione che il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di riduzione del Contratto.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita risulta indicata nella Polizza e non potrà comunque eccedere l'ammontare di Euro 75.000. Anche qualora siano stipulati più Contratti nei quali sia indicato come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite convenute in ciascuno di tali Contratti non potrà in ogni caso superare l'ammontare complessivo di Euro 75.000. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di età, il suindicato limite di Euro 75.000 sarà ridotto a Euro 7.500.

La Società infine garantisce che, qualora il Contraente abbia richiesto la riduzione del Contratto, la Prestazione Assicurativa minima in caso di decesso dell'Assicurato sarà pari al 60% della totalità dei Premi versati dal Contraente fino alla data di efficacia della riduzione del Contratto.

4. Premi

L'entità del Premio è determinata sulla base delle garanzie offerte, del relativo ammontare, della durata del periodo di versamento dei Premi, dell'età e del sesso dell'Assicurato.

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è versato interamente in anticipo ed alle scadenze pattuite. Ciascun Premio o rata di premio potrà essere versato dal Contraente sia mediante pagamento integrale anticipato o secondo il piano rateale indicato nella Proposta. Nessun costo addizionale verrà stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Il Premio annuale minimo è pari a Euro 600 o all'equivalente rata mensile di Euro 50.

IL DIRITTO DEL CONTRAENTE AL RISCATTO TOTALE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA E GARANTITO IN QUALSIASI MOMENTO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO (VALE A DIRE CHE IL PRIMO PREMIO DEVE ESSERE STATO INTEGRALMENTE VERSATO DAL CONTRAENTE). CIONONOSTANTE, NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE ESERCITI IL DIRITTO DI RISCATTO NEL CORSO DEI PRIMI 24 MESI DEL CONTRATTO, LA SOCIETA' NON E' TENUTA A CORRISPONDERE ALCUN VALORE DI RISCATTO E IL CONTRAENTE PERDE QUANTO FINO A QUEL MOMENTO VERSATO.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE IL VALORE DELLA POLIZZA RESIDUO SIA PARI AD ALMENO EURO 1.250. NE CONSEGUENTE CHE SE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'IMPORTO DEL PREMIO INDICATO DAL CONTRAENTE NELLA PROPOSTA E PARI AL MINIMO CONSENTITO AI SENSI DEL CONTRATTO (EURO 600 ANNUI O L'EQUIVALENTE RATA MENSILE DI EURO 50), IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE IL RISCATTO PARZIALE DEL CONTRATTO SOLO DOPO AVER VERSATO ALMENO 6 (SEI) ANNUALITA' DI PREMI.

IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL CONTRATTO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA A CONDIZIONE CHE IL VALORE DELLA POLIZZA SIA PARI AD ALMENO EURO 1.250. NE CONSEGUENTE CHE SE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L'IMPORTO DEL PREMIO INDICATO DAL CONTRAENTE NELLA PROPOSTA E PARI AL MINIMO CONSENTITO AI SENSI DEL CONTRATTO (EURO 600 ANNUI O L'EQUIVALENTE RATA MENSILE DI EURO 50), IL CONTRAENTE HA DIRITTO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE DEL CONTRATTO SOLO DOPO AVER VERSATO ALMENO 6 (SEI) ANNUALITA' DI PREMI.

Qualora il Contraente scelga l'opzione dell'incremento variabile del Premio, come indicato al successivo punto 6, l'incremento opererà conseguentemente anche per le Prestazioni Assicurative. Prima dell'inizio di ciascun Anno di Polizza, la Società comunicherà al Contraente l'incremento del Premio annuo previsto per quell'Anno di Polizza.

Alla stipula del contratto il pagamento del premio o della rata di premio deve avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento di seguito indicate:

1. mediante assegno (bancario, postale o circolare) tratto o emesso a favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.", barrato e reso NON TRASFERIBILE, da consegnarsi, per l'invio alla Società, all'intermediario presso il quale viene stipulato il contratto, ovvero
2. mediante rimessa bancaria diretta (R.I.D.) in favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.".

Ciascun **premio o rata di premio successivo** al primo pagamento dovrà essere versato **esclusivamente mediante rimessa bancaria diretta (R.I.D.)** in favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.", fermo restando eventuali accordi specifici tra le parti.

Nel caso di assegni emessi o rimesse bancarie dirette in favore di un ordinatario diverso da "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A." ovvero di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate, la Società intenderà il pagamento come non effettuato.

Avvertenza:

Gli intermediari possono ricevere dal Contraente, solitamente a titolo di pagamento della prima rata di premio, assegni bancari, postali o circolari solo se intestati o girati direttamente alla Società e muniti della clausola di non trasferibilità.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi.

Con riferimento alla porzione di ciascun Premio destinata all'investimento (vale a dire l'Importo Investito), la Società individua un ammontare che viene investito in Atlanticlux MD2 Fund mentre il restante ammontare viene investito in Atlanticlux MD1 Fund.

Si precisa che ciascun Premio (o di rata di Premio, ove sia selezionato un piano di pagamento rateale), non appena ricevuto dalla Società, viene investito per un periodo pari a 6 settimane in un conto di investimento della Società con interesse a tasso fisso. Il primo giorno lavorativo successivo allo scadere di tale periodo, la porzione di ciascun Premio (o di rata di Premio) destinata all'investimento come incrementata in virtù degli interessi maturati fino a quel momento viene investita in Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

La Società calcola l'ammontare da investire in Atlanticlux MD2 Fund tenendo conto della restante Durata del Contratto, del corrente tasso di interesse garantito dagli zero coupon nei quali gli attivi di Atlanticlux MD2 Fund sono investiti, e del valore nominale dell'ammontare che la Società stessa si impegna a garantire alla Data di Scadenza.

Nel determinare la porzione di ciascun Importo Investito da destinare a Atlanticlux MD2 Fund, la Società terrà conto dei fattori sopra indicati avendo quale obiettivo il raggiungimento alla Data di Scadenza di quell'ammontare il cui valore nominale rappresenta la garanzia di minimo assunta dalla Società stessa per la Data di Scadenza. Le porzioni destinate all'investimento in Atlanticlux MD2 Fund potranno variare in ciascun mese. La tendenza è nel senso di un incremento di dette porzioni nel corso della Durata del Contratto.

5. Rivalutazione delle Prestazioni Assicurative

Il Contratto appartiene ad una categoria speciale di contratti di assicurazione sulla vita per i quali la Società riconosce trimestralmente un Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera. Per tale ragione, la Società gestisce le Riserve Libere in una gestione patrimoniale interna separata denominata Atlanticlux MD1 Fund secondo le modalità e le condizioni previste nella Sezione C della presente Nota Informativa.

La Società calcola e investe i Rendimenti di Rivalutazione trimestrali della Riserva Libera nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

5.1 Rivalutazione

Al termine di ciascun Periodo di Rivalutazione (che ha inizio a partire dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio o 1° ottobre di ciascun anno di calendario), la Società determina il Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera relativo al Periodo di Rivalutazione appena trascorso. I Rendimenti di Rivalutazione non saranno mai inferiori allo zero. Qualora la Data di Decorrenza del Contratto non coincida con l'inizio di un Periodo di Rivalutazione, al Contratto verrà riconosciuto un Rendimento di Rivalutazione per il periodo in cui il Premio sia stato investito nell'Atlanticlux MD1 Fund.

La Società garantisce il valore nominale (100%) di ciascun Rendimento di Rivalutazione di Atlanticlux MD1 Fund alla Data di Scadenza del Contratto. Al fine di assicurare tale garanzia, la Società in occasione di ciascuna Rivalutazione alloca una porzione del Rendimento di Rivalutazione, individuata secondo principi attuariali, nella Riserva di Garanzia.

Ogni qual volta il rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund sarà superiore all'1%, la Società avrà diritto a trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto sarà limitato al Prelievo sul Rendimento del solo Atlanticlux MD1 Fund e ad un ammontare pari al 20% della porzione del rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund eccedente il predetto 1%.

5.2 Progetti esemplificativi

Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di Rivalutazione delle Prestazioni Assicurative, si rinvia alla Sezione F della presente Nota Informativa contenente il progetto esemplificativo di sviluppo dei Premi, delle Prestazioni Assicurative e dei valori di riduzione e Riscatto.

Il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata sarà consegnato al Contraente al più tardi al momento della conclusione del Contratto.

6. Opzioni di Polizza

I seguenti termini e condizioni troveranno applicazione nel caso in cui il Contraente abbia indicato espressamente nella Proposta la propria adesione all'opzione che prevede incrementi variabili dei Premi e conseguentemente delle Prestazioni Assicurative.

Gli incrementi rispetto ai Premi corrisposti saranno effettuati all'inizio di ciascun Anno di Polizza.

Gli incrementi verranno effettuati secondo il seguente piano:

- nel secondo e terzo Anno di Polizza, aumento dell'8% su base annuale;
- dal quarto al nono Anno di Polizza, aumento del 6% su base annuale;
- dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, aumento del 5% su base annuale;

- dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, aumento del 4% su base annuale;
- nel diciannovesimo Anno di Polizza e nei successivi Anni di Polizza, aumento del 3% su base annuale.

La Società si impegna a comunicare, prima dell'inizio di ciascun Anno di Polizza, l'aumento pianificato per il relativo Premio annuo. Qualora il Contraente non esprima il proprio dissenso a tale aumento prima della data fissata, lo stesso sarà tenuto al pagamento del Premio come aumentato e indicato nella Polizza.

C. INFORMAZIONI SULLE GESTIONI SEPARATE

7.1 Atlanticlux MD1 Fund

- (a) Atlanticlux MD1 Fund.
- (b) La valuta di denominazione è l'Euro.
- (c) La gestione patrimoniale considerata ha la finalità di bilanciare gli investimenti individuali al fine di ottenere un rendimento apprezzabile per l'investitore rispetto ad un allocamento differenziato dei fondi.
- (d) Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l'osservazione è condotta per ciascun giorno lavorativo in Lussemburgo.
- (e) Gli attivi sottostanti Atlanticlux MD1 Fund sono investiti in fondi azionari internazionali di rinomate società di investimento con l'obiettivo di ottenere un incremento del capitale a lungo termine nel rispetto dei limiti stabiliti dal *Commissariat aux Assurances* del Lussemburgo. La politica di investimento contempla una diversificazione geografica anche su base regionale dei più importanti mercati dei capitali.

I fondi di investimento ricompresi nella strategia di investimento adottata sono selezionati secondo i seguenti criteri:

- principi di investimento chiaramente definiti
- volume minimo del fondo (Euro 50 milioni)
- gestione dinamica degli investimenti
- rendimento a medio termine superiore alla media
- coerenza di rendimento nel medio termine
- nessun fondo di fondi
- nessun hedge funds
- valuta del fondo US Dollar o Euro
- rispetto dei criteri di investimento stabiliti dall'Autorità di vigilanza assicurativa del Lussemburgo che, tra l'altro, fissa le soglie massime per categorie di attivi.

La Società, ogni quattro / sei mesi, opera la principale selezione dei fondi destinati a Atlanticlux MD1 Fund sulla base dei predetti criteri.

- (f) Gli attivi sottostanti Atlanticlux MD1 Fund non sono investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.
- (g) Con regolarità mensile, la Società utilizza un complesso programma di analisi matematica al fine di individuare tra i fondi di investimento preselezionati quelli che presentano aspettative di rendimento superiore o inferiore rispetto al rendimento inizialmente atteso. In relazione all'esito di tale selezione, la Società opera l'eventuale opportuno bilanciamento degli investimenti.

Nell'applicazione di tale meccanismo mensile di riallocazione degli investimenti, viene altresì individuato il livello di investimento di Atlanticlux MD1 Fund rispetto al livello di liquidità, con lo specifico scopo di far fronte al rischio di volatilità.

La facile interazione tra tutti i parametri analitici comporta la necessità di un'attiva e dinamica riallocazione degli investimenti all'interno di Atlanticlux MD1 Fund.

Data di costituzione:

Atlanticlux MD1 Fund è stato costituito nel giugno 2006 con durata a tempo indeterminato.

Benchmark:

Nel medio termine, Atlanticlux MD1 Fund ha l'obiettivo di mantenere il proprio valore ad un livello non inferiore al *benchmark*, ove il *benchmark* è rappresentato dalla media dei seguenti indici: "MSCI US Index (USD)", "MSCI Europe Index (Euro)", "MSCI World Index (Euro)" e "MSCI World Emerging Markets Index (Euro)".

7.2 Atlanticlux MD2 Fund

- (a) Atlanticlux MD2 Fund.
- (b) La valuta di denominazione è l'Euro.
- (c) La gestione patrimoniale considerata ha lo scopo di acquistare e mantenere attivi che consentano alla Società di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali di garanzia alla Data di Scadenza del Contratto.
- (d) Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è giornaliero; in particolare, l'osservazione è condotta per ciascun giorno lavorativo in Lussemburgo.
- (e) Gli attivi sottostanti Atlanticlux MD2 Fund sono investiti in zero coupon emessi da soggetti titolari di "*investment grade*" attribuito da almeno una delle principali agenzie di rating (es. Standard & Poor's).
- (f) Gli attivi sottostanti Atlanticlux MD2 Fund non sono investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo FWU cui appartiene la Società stessa.
- (g) Le garanzie alla Data di Scadenza del Contratto offerte dalla Società non possono essere compromesse dalla qualità degli zero coupon acquistati.
- (h) Il valore reale dell'investimento in Atlanticlux MD2 Fund può subire variazioni in relazione allo sviluppo dei tassi di interesse di mercato. Nel corso della Durata del Contratto, tassi di interesse crescenti riducono il valore reale mentre tassi di interesse decrescenti aumentano il valore dell'investimento in Atlanticlux MD2 Fund. Ne consegue che anche il valore di Atlanticlux MD2 Fund può subire fluttuazioni in relazione all'andamento dei tassi di interesse. Cionondimeno, alla Data di Scadenza, tale valore sarà comunque tale da soddisfare le garanzie offerte dalla Società al Contraente.

7.3 Società di revisione e asset management

Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund sono gestiti in osservanza dei regolamenti e dei limiti stabiliti dal *Commissariat Aux Assurances* e sono annualmente sottoposti a certificazione da parte di una società di revisione regolarmente iscritta nell'apposito albo ed operante in conformità alla comune pratica di revisione e certificazione delle società aventi sede in Lussemburgo, che ne attesta la correttezza ed i risultati conseguiti.

Inoltre, nella prospettiva di ottenere una gestione amministrativa e finanziaria più efficiente e ridurre i rischi operativi, la Società si riserva il diritto di delegare, anche solo parzialmente, a soggetti terzi, anche appartenenti al medesimo gruppo cui appartiene la Società, la gestione di Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la gestione degli attivi che costituiscono Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund è condotta direttamente dalla Società. Si precisa inoltre che, alla data di redazione della presente Nota Informativa, la funzione di banca depositaria degli attivi che costituiscono Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund è affidata a RBC Dexia Investor Services Bank S.A., avente sede legale in Lussemburgo.

Il Contraente sarà periodicamente informato di qualsiasi cambiamento relativo alle gestioni patrimoniali Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Premio

Dal Premio versato la Società trattiene un costo nella misura di seguito indicata.

Costi	Mese 1 – 60	Mese 61 e successivi
Commissione Iniziale	<p>In caso di Premio fisso (vale a dire qualora il Contraente non abbia aderito all'opzione di cui al punto 6 che precede), viene prelevato da ciascun Premio o rata di Premio (qualora il Contraente abbia scelto di rateizzare il pagamento del Premio) lo 0,1299% dell'ammontare complessivo dei Premi pagabili per la Durata del Contratto. Qualora la Durata del Contratto sia superiore a 35 anni, il periodo di pagamento dei Premi è stabilito in 35 anni al fine del calcolo della Commissione Iniziale.</p> <p>In caso di Premio variabile, ai fini del calcolo della Commissione Iniziale, l'ammontare complessivo dei Premi pagabili è aumentato del 35%.</p>	nessun costo
Commissione di Servizio	3% di ciascun Premio versato.	3% di ciascun Premio versato
Spese Commerciali	<p>Ogni mese, l'ammontare risultante dalla differenza tra la quota di Premio corrispondente a tale mese e la Commissione Iniziale sarà scontato al tasso dello 0,1334% p.m. per il restante periodo di pagamento. L'ammontare risultante da tale operazione di sconto verrà dedotto dal Premio considerato al netto della Commissione Iniziale. Il valore del restante periodo di pagamento equivale al periodo compreso tra la data di scadenza del pagamento del Premio e la Data di Scadenza.</p> <p>Tali Spese Commerciali sono prelevate dal Premio versato dal Contraente solo nel corso dei primi 60 mesi della Durata del Contratto.</p>	nessun costo

Premio per rischio morte: una parte del Premio versato dal Contraente, calcolata sulla base delle tavole di rischio di mortalità SIM/SIF 92, verrà utilizzata dalla Società per far fronte al rischio di mortalità.

Il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata contenente l'illustrazione del costo derivante dalla specifica combinazione delle predette variabili sarà consegnato al Contraente al più tardi al momento della conclusione del Contratto.

8.2 Costi per Riscatto

In caso di Riscatto, il costo relativo si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente percentuale determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Costo
Fino a 24	100%
25-42	75%
43-60	50%
61 e ss.	0%

9. Costi trattenuti dalla Società ed altri costi, prelevati da Atlanticlux MD1 Fund

9.1 Costo del capitale

La Società tratterrà da Atlanticlux MD1 Fund un costo percentuale pari allo 0,3% annuo, calcolato sulla somma degli attivi sottostanti Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

9.2 Prelievo sul Rendimento

Ogni qual volta il rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund sarà superiore all'1%, la Società avrà diritto a trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto sarà limitato al Prelievo sul Rendimento del solo Atlanticlux MD1 Fund e ad un ammontare pari al 20% della porzione del rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund eccedente il predetto 1%.

9.3. Costo per il servizio di consulenza finanziaria fornito in relazione alla gestione di Atlanticlux MD1 Fund

Alla data di redazione della presente Nota Informativa, la Società gestisce direttamente Atlanticlux MD1 Fund sulla base delle informazioni di natura finanziaria fornite da un soggetto terzo. I costi relativi al predetto servizio di consulenza finanziaria sono prelevati dalla Società direttamente da Atlanticlux MD1 Fund.

La Società si impegna a dare comunicazione periodica al Contraente dell'ammontare del costo effettivamente prelevato da Atlanticlux MD1 Fund in relazione a tale servizio di consulenza.

10. Regime fiscale

E' riportato di seguito il trattamento fiscale riservato alla Polizza. Il trattamento descritto si riferisce a quello in vigore al momento della conclusione del Contratto.

10.1. Tassazione della Polizza

10.1.1 Imposta sul Premio

In virtù delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, i Premi pagati dal Contraente in relazione alla Polizza sono esenti dall'imposta sul Premio.

10.1.2. Imposta sulle Prestazioni Assicurative

Le somme dovute dalla Società in relazione alla presente assicurazione sulla vita:

- qualora corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sul reddito (Articolo 6, comma 2, del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986);
- qualora corrisposte in caso di vita dell'assicurato sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 12.50% sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi versati in relazione alla Polizza (Articolo 26-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973).

Nel caso in cui l'ammontare dovuto in conseguenza al Riscatto o alla Data di Scadenza della Polizza sia liquidato a favore di una persona fisica imprenditore individuale in relazione alla sua attività di impresa, la differenza tra (i) l'ammontare del capitale corrisposto al Beneficiario (o Beneficiari) e (iii) il totale dei Premi versati dal Contraente in relazione alla Polizza concorrerà a formare il reddito di impresa soggetto ad IRPEF del Beneficiario (o Beneficiari).

10.1.3. Detrazioni di imposta IRPEF in relazione ai Premi versati

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000, i Premi versati dal Contraente in relazione alla Polizza non danno diritto alla detrazione di imposta sul reddito. Cionondimeno, ai sensi delle disposizioni interpretative della Circolare Ministeriale n. 29/E del 20 marzo 2001, il Contraente ha il diritto di applicare, nel proprio reddito imponibile annuo, una deduzione dall'imposta per la parte del Premio specificamente destinata alla copertura del rischio morte. Ai sensi dell'Articolo 15, comma 1, lettera f) del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, tale deduzione è pari al 19% della porzione di Premio destinata alla copertura del rischio morte, ma nella misura di un Premio annuo il cui ammontare è pari a Euro 1.291,14.

10.1.4. Imposta sulle successioni

Il Contratto non è soggetto ad imposta in caso di successione *mortis causa* dell'Assicurato.

10.2 Diritti del Beneficiario

Ai sensi dell'Articolo 1920 del codice civile, il Beneficiario (o Beneficiari) del Contratto maturerà, in conseguenza della designazione in suo (loro) favore ad opera del Contraente, un diritto personale alle Prestazioni Assicurative previste nel Contratto. In particolare, le Prestazioni Assicurative corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientreranno a far parte dell'asse ereditario.

10.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'Articolo 1923 del codice civile e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione attualmente in vigore (Articolo 1923, comma 2, del codice civile e RD n. 267 del 16 Marzo 1942, come successivamente modificato, c.d. "Legge Fallimentare"), gli importi dovuti in virtù del presente Contratto non possono essere sottoposti ad azione esecutiva o cautelare.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società. A condizione che sia stata corrisposta la prima rata di Premio prima del verificarsi dell'evento assicurato, il Contratto è efficace e le relative garanzie operano a partire dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza indicata nello Contratto.

12. Risoluzione del Contratto e sospensione del pagamento dei Premi

Mancato pagamento dei Premi

Il Contraente ha facoltà di interrompere il pagamento dei Premi successivi al primo Premio, con i seguenti effetti:

- (a) nel caso di mancato pagamento integrale delle prime due annualità di Premio, risoluzione anticipata del Contratto con perdita dei Premi già versati che restano acquisiti dalla Società; in tal caso, nulla è dovuto al Contraente da parte della Società;
- (b) nel caso di pagamento integrale delle prime due annualità di Premio, risoluzione anticipata del Contratto con liquidazione del valore di Riscatto calcolato secondo le previsioni di cui al successivo punto 13.

Si segnala peraltro che il Contraente ha altresì facoltà di sospendere i versamenti mantenendo tuttavia in vigore il Contratto fino alla Data di Scadenza per una Prestazione Assicurativa ridotta, a condizione che il Valore della Polizza non sia inferiore a Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) (clausola di riduzione).

13. Riscatto e riduzione

Il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto, in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza, inoltrando una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della data in cui il Contraente intende esercitare il Riscatto e a condizione che siano state versate almeno due annualità di Premio. Il Riscatto ha l'effetto di risolvere anticipatamente il Contratto con versamento da parte della Società del valore di Riscatto.

Il valore di Riscatto si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Riscatto
Fino a 24	0
25-42	0,25
43-60	0,5
61 e ss.	1

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto, prima della Data di Scadenza, a condizione che il Valore della Polizza residuo sia pari ad almeno Euro 1.250. Ne consegue che se, a titolo esemplificativo, l'importo del Premio indicato dal Contraente nella Proposta è pari al

minimo consentito ai sensi del Contratto (Euro 600 annui o l'equivalente rata mensile di Euro 50), il Contraente ha diritto a richiedere il Riscatto parziale del Contratto solo dopo aver versato almeno 6 (sei) Premi annui.

Per il Riscatto parziale del Contratto, il Contraente è tenuto ad inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui intende esercitare tale diritto.

Il Riscatto parziale non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza residuo, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione.

Il Contraente può richiedere la riduzione del Contratto a condizione che il Valore della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250. Ne consegue che se, a titolo esemplificativo, l'importo del Premio indicato dal Contraente nella Proposta è pari al minimo consentito ai sensi del Contratto (Euro 600 annui o l'equivalente rata mensile di Euro 50), il Contraente ha diritto a richiedere la riduzione del Contratto solo dopo aver versato almeno 6 (sei) Premi annui.

Per la riduzione del Contratto, il Contraente è tenuto a inoltrare una richiesta scritta alla Società mediante lettera raccomandata A/R almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Scadenza del pagamento della rata di Premio successiva che intende non pagare.

La riduzione del Contratto non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione. La copertura in caso di decesso dell'Assicurato è ridotta al 60% di tutti i Premi versati fino alla data di efficacia della riduzione.

Per qualsiasi informazione relativa ai valori di Riscatto e riduzione si prega di rivolgersi al seguente ufficio della Società: Via dei Vanga 1 B, I-39100 Bolzano, Italia; e-mail: info@atlanticlux.it

SI SEGNALE CHE LA SOCIETÀ NON DÀ ALCUNA GARANZIA DEL FATTO CHE IN CASO DI RISCATTO O RIDUZIONE IL VALORE DELLA POLIZZA SIA PARI ALL'AMMONTARE DEI PREMI PRECEDENTEMENTE VERSATI. I VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE POSSONO RISULTARE TANTO SUPERIORI QUANTO INFERIORI RISPETTO ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI VERSATI.

Si rinvia al progetto esemplificativo di cui alla Sezione F della presente Nota Informativa per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di Riscatto e riduzione. In ogni caso, i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

14. Revocabilità della Proposta

Nella fase precedente la conclusione del Contratto, il Contraente può revocare la Proposta inoltrando alla Sede secondaria della Società in Italia, mediante lettera raccomandata A/R, una comunicazione scritta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società rimborserà al Contraente gli importi eventualmente versati.

15. Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.

Per l'esercizio del recesso il Contraente è tenuto ad inoltrare a Atlanticlux Lebensversicherung S.A. - Sede secondaria in Italia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, una richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l'indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della Società, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio da questi versato al netto:

- di 30 Euro a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del Contratto;
- della parte di Premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.

16. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle Prestazioni Assicurative

La Società procederà ad effettuare i pagamenti da essa dovuti al Contraente ai sensi del Contratto nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata A/R, della documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e di individuare con esattezza i soggetti che abbiano diritto a riceverlo. Decorso tale termine saranno dovuti gli interessi moratori, secondo il corrente tasso legale, a favore degli aventi diritto.

La lista completa dei documenti richiesti e l'indicazione dei mezzi di pagamento sono contenute nell'Articolo 19 "Pagamenti della Società" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualsiasi diritto derivante dal Contratto si prescrive in 1 (un) anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

17. Legge applicabile al Contratto

Qualsiasi aspetto legale concernente gli elementi tariffari del prodotto e la vigilanza finanziaria è regolato dalla legislazione in materia assicurativa del Gran Ducato di Lussemburgo.

Qualsiasi altra questione legale concernente i rapporti contrattuali è regolata dalla legge italiana.

18. Lingua in cui è redatto il Contratto

Il presente Contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. Reclami

Eventuali reclami concernenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Atlanticlux Lebensversicherung S.A., Via dei Vanga 1 B, I-39100 Bolzano, Italia; e-mail: info@atlanticlux.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. Ulteriore informativa disponibile

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta del Contraente, gli ultimi rendiconti annuali di Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund contenenti i rispettivi prospetti inerenti alla composizione degli attivi. La medesima documentazione è altresì disponibile sul sito internet della Società.

21. Informativa in corso di Contratto

21.1 Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni concernenti gli elementi indicati alla Sezione A della presente Nota Informativa intervenute nel corso della Durata del Contratto.

21.2 Informazioni relative al Contratto

La Società fornirà tempestivamente per iscritto al Contraente, nel corso della Durata del Contratto, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa intervenute per l'inserimento di clausole aggiuntive al Contratto stesso oppure per effetto di modifiche alla normativa applicabile successive alla conclusione del Contratto.

21.3 Informazioni relative alla posizione assicurativa

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, annualmente ed entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa del Contraente, contenente le seguenti informazioni:

- (a) cumulo dei Premi versati dal perfezionamento del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della Prestazione Assicurativa maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- (b) dettaglio dei Premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali Premi la cui data di pagamento concordata è scaduta senza che il Premio sia stato versato e l'avvertenza circa gli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- (c) valore dei Riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento, ove presenti;
- (d) valore delle Prestazioni Assicurative maturate alla data di riferimento dell'estratto conto;
- (e) valore di Riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- (f) rendimento finanziario annuo realizzato da Atlanticlux MD1 Fund, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, e Rendimento di Rivalutazione riconosciuto alla Riserva Libera.

La Società si impegna inoltre a trasmettere trimestralmente al Contraente un prospetto della composizione di Atlanticlux MD1 Fund raffrontata con quella del trimestre precedente, in cui è data altresì evidenza del valore del Rendimento di Rivalutazione ottenuto dalle predette gestioni interne separate nel periodo considerato.

La Società comunicherà puntualmente ed in ogni caso non oltre 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Contraente al Numero Verde 800 611 388 ogni informazione relativa al valore di Riscatto.

22. Comunicazioni del Contraente alla Società

Il Contraente è tenuto, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 1926 del codice civile, a comunicare alla Società qualsiasi modifica inerente la professione dell'Assicurato eventualmente intervenuta in corso di Contratto.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei Premi, delle Prestazioni Assicurative e dei valori di riduzione e di Riscatto previsti dalla Polizza. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di Premio, Durata del Contratto, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle Prestazioni Assicurative rivalutate e dei valori di riduzione e di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le Prestazioni Assicurative certe alla Data di Scadenza o nel caso di decesso dell'Assicurato che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni Generali di Assicurazione, a condizione che il Contratto sia in regola per quanto attiene al versamento dei Premi, e non tengono pertanto conto di ipotesi di future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle Prestazioni Assicurative applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

IPOSTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Eventuali prelievi sul rendimento: 0%
- Prelievo sul Rendimento: 0% (posto che il tasso di rendimento finanziario è pari al 4%)
- Aliquota percentuale di retrocessione attribuita al Contratto: 100%
- Tasso di Rivalutazione attribuito al Contratto: 4%
- Età dell'Assicurato: 30 anni
- Durata: 30 anni
- Sesso dell'Assicurato: Maschile
- Premio: Euro 1.200 suddiviso in 12 rate mensili ciascuna pari a Euro 100
- Prestazione Caso Morte Minima Garantita: 60% del totale dei Premi pagabili

- Capitale minimo garantito alla Data di Scadenza: Euro 47,458.41.

Anni di Polizza trascorsi	Premio annuale	Cumulo dei Premi annui	Prestazione Caso Morte Minima Garantita*	Interruzione del versamento dei Premi		
				Valore di Riscatto al termine dell'anno	Capitale ridotto al termine dell'anno	Capitale ridotto alla Data di Scadenza
1	1.200,00	1.200,00	21.600,00	0,00	323,31	-
2	1.200,00	2.400,00	21.600,00	0,00	659,83	-
3	1.200,00	3.600,00	21.600,00	252,96	1.011,85	-
4	1.200,00	4.800,00	21.600,00	690,34	1.380,69	5.105,57
5	1.200,00	6.000,00	21.600,00	883,42	1.766,85	6.300,01
6	1.200,00	7.200,00	21.600,00	2.949,07	2.949,07	10.115,17
7	1.200,00	8.400,00	21.600,00	4.161,42	4.161,42	13.669,85
8	1.200,00	9.600,00	21.600,00	5.405,62	5.405,62	17.012,59
9	1.200,00	10.800,00	21.600,00	6.683,63	6.683,63	20.167,18
10	1.200,00	12.000,00	21.600,00	7.998,76	7.998,76	23.158,56
11	1.200,00	13.200,00	21.600,00	9.353,24	9.353,24	25.997,61
12	1.200,00	14.400,00	21.600,00	10.749,77	10.749,77	28.692,88
13	1.200,00	15.600,00	21.600,00	12.191,38	12.191,38	31.252,86
14	1.200,00	16.800,00	21.600,00	13.681,78	13.681,78	33.686,80
15	1.200,00	18.000,00	21.600,00	15.224,60	15.224,60	36.002,78
16	1.200,00	19.200,00	21.600,00	16.824,11	16.824,11	38.209,36
17	1.200,00	20.400,00	21.600,00	18.484,26	18.484,26	40.313,57
18	1.200,00	21.600,00	21.600,00	20.209,87	20.209,87	42.323,30
19	1.200,00	22.800,00	21.600,00	22.006,31	22.006,31	44.246,46
20	1.200,00	24.000,00	21.600,00	23.873,57	23.873,57	46.081,75
21	1.200,00	25.200,00	21.600,00	25.813,48	25.813,48	47.831,25.
22	1.200,00	26.400,00	21.600,00	27.830,05	27.830,05	49.500,25
23	1.200,00	27.600,00	21.600,00	29.927,40	29.927,40	51.039,77
24	1.200,00	28.800,00	21.600,00	32.109,67	32.109,67	52.616,61
25	1.200,00	30.000,00	21.600,00	34.381,09	34.381,09	54.073,32
26	1.200,00	31.200,00	21.600,00	38.724,33	38.724,33	55.468,23
27	1.200,00	32.400,00	21.600,00	43.229,44	43.229,44	56.805,52
28	1.200,00	33.600,00	21.600,00	48.273,99	48.273,99	58.089,15
29	1.200,00	34.800,00	21.600,00	53.968,42	53.968,42	59.322,99
30	1.200,00	36.000,00	21.600,00	60.510,81	60.510,81	60.510,81
Data di Scadenza				60.510,81		

*è richiesto il pagamento di un Premio costante

Le Prestazioni Assicurative indicate nella tabella sopra riportata sono al lordo degli oneri fiscali.

L'OPERAZIONE DI RISCATTO COMPORTA UNA PENALIZZAZIONE ECONOMICA. COME SI EVINCE DALLA TABELLA, IL RECUPERO DEI PREMI INVESTITI È GARANTITO, SULLA BASE DEL TASSO DI RENDIMENTO MINIMO, SOLO ALLA DATA DI SCADENZA, DOPO IL PAGAMENTO DI TUTTE LE ANNUALITÀ DI PREMIO.

Atlanticlux Lebensversicherung S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. P. S.', is positioned above the text 'Il rappresentante legale'.

Il rappresentante legale

Condizioni Generali di Assicurazione

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO ANNUALE CON RIVALUTAZIONE TRIMESTRALE
COLLEGATO AL RENDIMENTO DI GESTIONI INTERNE SEPARATE**

–
PRODOTTO HIGH SOLUTION (TARIFFA ILR1)

Le prestazioni assicurate del presente Contratto sono collegate al rendimento delle gestioni patrimoniali interne separate denominate **Atlanticlux MD1 Fund** e **Atlanticlux MD2 Fund**.

La Società si riserva il diritto di apportare alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione quelle modifiche che riterrà necessarie a seguito di nuove disposizioni legislative. Le nuove Condizioni Generali di Assicurazione si applicheranno alle Prestazioni Assicurate relative ai Premi versati solo successivamente al momento in cui le modifiche saranno divenute efficaci.

Sezione I - Prestazioni Assicurate

Articolo 1 Prestazioni Assicurate

La Società si impegna a corrispondere al Beneficiario (o Beneficiari):

- alla Data di Scadenza, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, il Valore della Polizza calcolato a quella data; il Valore della Polizza alla Data di Scadenza del Contratto non sarà mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti della Rivalutazione fino alla Data di Scadenza, come indicato al successivo Articolo 16;
- fatto salvo quanto di seguito indicato al presente Articolo 1, in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato;
- fatto salvo quanto di seguito indicato al presente Articolo 1, in caso di decesso dell'Assicurato e nel caso in cui il Contraente abbia optato per la Prestazione Caso Morte Minima Garantita, il maggiore ammontare tra la Prestazione Caso Morte Minima Garantita e il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato, nel corso dei primi 3 (tre) Anni di Polizza, causato dalle "malattie escluse" indicate all'Articolo 4 che segue o dalle conseguenze che si provino essersi prodotte in virtù delle suddette malattie, il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato;
- in caso di decesso dell'Assicurato in occasione del verificarsi delle altre esclusioni indicate all'Articolo 4 che segue, il Valore della Polizza calcolato al momento della ricezione da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita sarà garantita dalla Società solo in caso di decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza e a condizione che il Contraente non abbia già esercitato il proprio diritto di riduzione del Contratto di cui all'Articolo 12 che segue.

La Prestazione Caso Morte Minima Garantita non potrà comunque eccedere l'ammontare di Euro 75.000. Anche qualora siano stipulati più Contratti nei quali sia indicato come Assicurato la medesima persona fisica, la somma di tutte le Prestazioni Caso Morte Minime Garantite

convenute in ciascuno di tali Contratti non potrà in ogni caso superare l'ammontare complessivo di Euro 75.000. Fintanto che l'Assicurato non avrà raggiunto il 7° anno di età, il suindicato limite di Euro 75.000 sarà ridotto a Euro 7.500. Fatto salvo quanto disposto con riferimento alla Prestazione Caso Morte Minima Garantita, il valore delle Prestazioni Assicurative è collegato al rendimento di due gestioni patrimoniali interne separate, Atlanticlux MD1 Fund e Atlanticlux MD2 Fund.

La Società si impegna a corrispondere le Prestazioni Assicurative a condizione che i Premi siano stati regolarmente versati dal Contraente.

Articolo 2 Incremento del Valore della Polizza mediante un bonus a scadenza

In ciascuno degli ultimi 5 (cinque) Anni di Polizza, al più tardi dal 31° al 35° Anno di Polizza, a condizione che tutti i Premi dovuti siano stati regolarmente versati, la Società si impegna ad incrementare il Valore della Polizza nella misura dell'ammontare di un bonus a scadenza come di seguito indicato:

- al termine del 48° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 372° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un quinto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 36° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 384° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un quarto del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 24° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 396° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera un terzo del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- al termine del 12° mese prima della Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 408° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera la metà del valore della Riserva del Bonus a Scadenza calcolato in quella data;
- alla Data di Scadenza o, qualora la Durata del Contratto sia superiore ai 35 anni, al termine del 420° mese successivo alla Data di Decorrenza, sarà trasferito nella Riserva Libera il restante valore della Riserva del Bonus a Scadenza.

Articolo 3 Prestazione Assicurativa minima garantita alla Data di Scadenza

Il Valore della Polizza alla Data di Scadenza del Contratto non sarà mai inferiore all'ammontare complessivo degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione, calcolati ai sensi dell'Articolo 16 che segue, fino alla Data di Scadenza.

Articolo 4 Rischio morte

Fatto salvo quanto di seguito indicato, il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dalla causa del decesso.

Ai fini della copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato non sono previsti limiti di carattere territoriale né restrizioni connesse all'eventuale mutamento di professione da parte dell'Assicurato.

Malattie escluse

Il contratto è accettato dalla Società senza la previa effettuazione di alcuna visita medica da parte dell'Assicurato. **PERALTRO, NEL CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO NEL CORSO DEI PRIMI 3 (TRE) ANNI DI POLIZZA, LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A CORRISPONDERE AL BENEFICIARIO (O BENEFICIARI) IL SOLO VALORE DELLA POLIZZA CALCOLATO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO DELL'ASSICURATO** qualora il decesso sia stato causato dalle malattie di seguito indicate o dalle conseguenze che si provino essersi prodotte in virtù delle medesime malattie:

- tumore
- tumore al cervello
- attacco cardiaco
- difetto cardiaco congenito
- apoplezia
- diabete
- abuso di droga e/o alcool
- tubercolosi
- epatite
- sindrome HIV
- trombosi e/o embolia
- sclerosi multipla (MS) e/o sclerosi amiotrofica laterale (ALS)
- patologie ereditarie e/o autoimmuni e collagenosi
- asma bronchiale
- infiammazione cronica delle viscere (*Colitis Ulcerosa e Morbus Crohn*).

Altre esclusioni

LA SOCIETÀ SI IMPEGNA A CORRISPONDERE AL BENEFICIARIO (O BENEFICIARI) IL SOLO VALORE DELLA POLIZZA CALCOLATO AL MOMENTO DELLA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLA COMUNICAZIONE DI DECESSO DELL'ASSICURATO QUALORA IL DECESSO DELL'ASSICURATO SI SIA VERIFICATO IN RELAZIONE AGLI EVENTI DI SEGUITO INDICATI:

- attività dolosa del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari);
- partecipazione dell'Assicurato ad atti di rilevanza penale;
- guerra, dichiarata o non dichiarata, eventi connessi a guerra, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, o qualsiasi operazione militare alla quale l'Assicurato abbia partecipato attivamente.

Articolo 5 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato dovranno essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, troveranno applicazione gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 6 Pagamento del Premio

Il Premio è calcolato su base annua (vale a dire il periodo di copertura del rischio è pari a un anno) ed è versato interamente in anticipo ed alle scadenze pattuite. Ciascun Premio o rata di premio potrà essere versato dal Contraente sia mediante pagamento integrale anticipato o secondo il piano rateale indicato nella Proposta. Nessun costo addizionale verrà stabilito a carico del Contraente qualora questi opti per il pagamento rateale dei Premi.

Il Premio annuale minimo è pari a Euro 600 o all'equivalente rata mensile di Euro 50.

Alla stipula del contratto, il pagamento del premio o della rata di premio deve avvenire esclusivamente secondo le modalità di pagamento di seguito indicate:

1. mediante assegno (bancario, postale o circolare) tratto o emesso a favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.", barrato e reso NON TRASFERIBILE, da consegnarsi, per l'invio alla Società, all'intermediario presso il quale viene stipulato il contratto, ovvero
2. mediante rimessa bancaria diretta (R.I.D.) in favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.".

Ciascun **premio o rata di premio successivo** al primo pagamento dovrà essere versato **esclusivamente mediante rimessa bancaria diretta (R.I.D.)** in favore di "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A.", fermo restando eventuali accordi specifici tra le parti.

Nel caso di assegni emessi o rimesse bancarie dirette in favore di un ordinario diverso da "ATLANTICLUX Lebensversicherung S.A." ovvero di pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle sopra indicate, la Società intenderà il pagamento come non effettuato.

Avvertenza:

Gli intermediari possono ricevere dal Contraente, solitamente a titolo di pagamento della prima rata di premio, assegni bancari, postali o circolari solo se intestati o girati direttamente alla Società e muniti della clausola di non trasferibilità.

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi.

Articolo 7 Opzione di Premio Variabile

I seguenti termini e condizioni troveranno applicazione nel caso in cui il Contraente abbia indicato espressamente nella Proposta la propria adesione all'opzione che prevede incrementi variabili dei Premi e conseguentemente delle Prestazioni Assicurate.

Gli incrementi rispetto ai Premi corrisposti saranno effettuati all'inizio di ciascun Anno di Polizza.

Gli incrementi verranno effettuati secondo il seguente piano:

- nel secondo e terzo Anno di Polizza, aumento dell'8% su base annuale;
- dal quarto al nono Anno di Polizza, aumento del 6% su base annuale;

- dal decimo al quattordicesimo Anno di Polizza, aumento del 5% su base annuale;
- dal quindicesimo al diciottesimo Anno di Polizza, aumento del 4% su base annuale;
- nel diciannovesimo Anno di Polizza e nei successivi Anni di Polizza, aumento del 3% su base annuale.

La Società si impegna a comunicare, prima dell'inizio di ciascun Anno di Polizza, l'aumento pianificato per il relativo Premio annuo. Qualora il Contraente non esprima il proprio dissenso a tale aumento prima della data fissata, lo stesso sarà tenuto al pagamento del Premio come aumentato e indicato nella Proposta.

Sezione II – Conclusione del Contratto

Articolo 8 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore del Contratto

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell'avvenuta accettazione della Proposta da parte della Società. A condizione che sia stata corrisposta la prima rata di Premio prima del verificarsi dell'evento assicurato, il Contratto è efficace e le relative garanzie operano a partire dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza indicata nel Documento di Polizza..

Articolo 9 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dalle appendici ad essa sottoscritte dalla Società.

Articolo 10 Casi di risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolve con effetto immediato al verificarsi del primo fra i seguenti eventi:

- ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente di Recesso dal Contratto (Articolo 11);
- raggiungimento della Data di Scadenza del Contratto, qualora sia accertata la sopravvivenza dell'Assicurato in quella data (Articolo 1);
- ricevimento da parte della Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato nel corso della Durata del Contratto (Articolo 1);
- ricevimento da parte della Società della richiesta del Contraente di Riscatto totale del Contratto (Articolo 13).

Articolo 11 Diritto di Recesso

Il Contraente può recedere dal Contratto nel termine di trenta (30) giorni dal momento in cui il Contratto è concluso.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente è tenuto a inoltrare a Atlanticlux Lebensversicherung S.A. - Sede secondaria in Italia, a mezzo di lettera raccomandata A/R, una richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto e l'indicazione di tale volontà.

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata A/R da parte della Società, quale risulta dal timbro postale.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente il Premio da questi versato al netto:

- di Euro 30 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute dalla Società per l'emissione del Contratto;
- della parte di Premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.

Sezione III - Regolamentazione nel corso della Durata del Contratto

Articolo 12 Riduzione

Il Contraente può richiedere la riduzione del Contratto a condizione che il Valore della Polizza sia pari ad almeno Euro 1.250. A tal fine, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 giorni prima della Data di Scadenza del pagamento della rata di Premio successiva che intende non pagare.

La riduzione del Contratto non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione. La copertura in caso di decesso dell'Assicurato è ridotta al 60% di tutti i Premi versati fino alla data di efficacia della riduzione.

Articolo 13 Riscatto

Fatto salvo il diritto di Recesso di cui all'Articolo 11 che precede, il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto, in qualsiasi momento prima della Data di Scadenza. A tal fine, il Contraente deve inoltrare una richiesta scritta alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il Contraente intende esercitare il Riscatto. Il Riscatto ha l'effetto di risolvere anticipatamente il Contratto con versamento da parte della Società al Contraente del valore di Riscatto.

Il valore di Riscatto si determina moltiplicando il Valore della Polizza, calcolato alla data di efficacia del Riscatto, per un coefficiente determinato sulla base dei mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza del Contratto come indicato nella tabella di seguito riportata:

Mesi trascorsi dalla Data di Decorrenza	Coefficiente di Riscatto
Fino a 24	0
25-42	0,25
43-60	0,5
61 e ss.	1

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto, prima della Data di Scadenza, a condizione che il Valore della Polizza residuo sia pari ad almeno Euro 1.250. A tal fine, la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società, mediante lettera raccomandata A/R, almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui intende esercitare tale diritto.

Il Riscatto parziale non implica la cessazione del Contratto che, invece, rimane in vigore per il Valore della Polizza residuo, in relazione al quale continua altresì a trovare applicazione il meccanismo della Rivalutazione.

Articolo 14 Pegno e altro vincolo

Il Contraente ha la facoltà di:

- dare in pegno a terzi il credito derivante dal Contratto;
- vincolare altrimenti le Prestazioni Assicurative.

Le suddette operazioni divengono efficaci nei confronti della Società soltanto nel caso in cui la Società ne abbia fatto annotazione sul documento originale di Polizza o sulle relative appendici.

Nel caso di pegno o vincolo, la corresponsione delle Prestazioni Assicurative dovrà essere soggetta al previo consenso scritto del creditore pignoratizio o del soggetto in favore del quale il vincolo è stato costituito.

Articolo 15 Duplicato della Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del documento originale di Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono richiederne un duplicato a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Sezione IV – Rivalutazione

Articolo 16 Rivalutazione

La Società gestisce la Riserva Libera contenuta in Atlanticlux MD1 Fund secondo le modalità e le condizioni previste nella Sezione C della Nota Informativa.

La Società calcola e investe i Rendimenti di Rivalutazione trimestrali della Riserva Libera nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

Al termine di ciascun Periodo di Rivalutazione, la Società determina il Rendimento di Rivalutazione della Riserva Libera relativo al Periodo di Rivalutazione appena trascorso. I Rendimenti di Rivalutazione non saranno mai inferiori allo zero. Qualora la Data di Decorrenza del Contratto non coincida con l'inizio di un Periodo di Rivalutazione, al Contratto verrà riconosciuto un Rendimento di Rivalutazione per il periodo in cui il Premio sia stato investito nell'Atlanticlux MD 1 Fund.

La Società garantisce il valore nominale (100%) di ciascun Rendimento di Rivalutazione di Atlanticlux MD1 Fund alla Data di Scadenza del Contratto. Al fine di assicurare tale garanzia, la Società in occasione di ciascuna Rivalutazione alloca una porzione del Rendimento di Rivalutazione, individuata secondo principi attuariali, nella Riserva di Garanzia.

Ogni qual volta il rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund sarà superiore all'1%, la Società avrà diritto a trattenere un Prelievo sul Rendimento. Tale diritto sarà limitato al Prelievo sul Rendimento del solo Atlanticlux MD1 Fund e ad un ammontare pari al 20% della porzione del rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund eccedente il predetto 1%.

Articolo 17 Comunicazioni al Contraente

La Società si impegna a trasmettere al Contraente, annualmente ed entro sessanta (60) giorni dal termine di ciascun anno solare, l'estratto conto annuale riepilogativo della posizione assicurativa del Contraente.

La Società si impegna inoltre a trasmettere trimestralmente al Contraente un prospetto della composizione di Atlanticlux MD1 Fund raffrontata con quella del trimestre precedente, in cui è data altresì evidenza del valore del Rendimento di Rivalutazione ottenuto nel periodo considerato.

Sezione V – Beneficiari e pagamenti della Società

Articolo 18 Beneficiario (o Beneficiari)

Il Contraente designa il Beneficiario (o Beneficiari) e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla Società o per testamento.

La designazione del Beneficiario (o Beneficiari) non può tuttavia essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente e il Beneficiario (o Beneficiari) abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- si sia verificato il decesso del Contraente;
- verificatosi il decesso dell'Assicurato prima della Data di Scadenza, il Beneficiario (o Beneficiari) abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni concernenti il Riscatto, Recesso del Contraente, pegno o altro vincolo sulle Prestazioni Assicurative richiedono il consenso scritto del Beneficiario (o Beneficiari).

Articolo 19 Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla Società stessa tutti i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare esattamente gli aventi diritto;
- adempiere ai relativi obblighi di natura fiscale. A tal proposito, la Società richiede la documentazione che, al momento del pagamento ed in ragione del tipo di evento che determina la liquidazione delle Prestazioni Assicurative, ritiene necessaria per effettuare le operazioni di natura fiscale eventualmente previste dalla normativa vigente.
- In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- richiesta scritta di liquidazione delle Prestazioni Assicurative del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari);
- l'originale della Polizza o l'autocertificazione attestante lo smarrimento della stessa;
- nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario (o Beneficiari) siano minorenni, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione degli importi ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine all'impiego delle somme liquidate;
- copia di un documento di riconoscimento del Beneficiario (o Beneficiari).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato devono inoltre essere preventivamente ed immediatamente consegnati alla Società:

- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- copia del testamento o atto notarile attestante la mancanza di testamento.

Qualora si presentassero in relazione al singolo caso particolari esigenze istruttorie, la Società potrà richiedere ed avrà diritto ad ottenere dal Contraente l'ulteriore documentazione che ritenesse necessaria. Tale documentazione dovrà essere consegnata alla Società entro il termine di seguito indicato. A titolo esemplificativo, nel caso di Prestazione Assicurativa a seguito del decesso dell'Assicurato, la Società può richiedere:

- specifica documentazione clinica;
- referti autoptici e necroscopici;
- dichiarazioni dell'Autorità Giudiziaria sulla dinamica dell'incidente;
- eventuale estratto del giornale che riporti notizia dell'incidente;
- risultanze di eventuali indagini giudiziarie.

La Società, dopo aver accertato l'esistenza del proprio obbligo a corrispondere all'Assicurato la Prestazione Assicurativa e verificata la completezza e regolarità della documentazione fornita dal Contraente stesso, procederà ad effettuare i pagamenti da essa dovuti nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata A/R, della documentazione completa. Decorso tale termine saranno dovuti gli interessi moratori, secondo il tasso legale, a favore degli aventi diritto.

Qualora la documentazione prodotta dal Contraente non sia completa, la Società nel medesimo termine di trenta (30) giorni invierà al Contraente la richiesta per l'integrazione della documentazione già prodotta. In tal caso, gli interessi moratori saranno dovuti a partire dal trentesimo (30) giorno successivo al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Ciascun pagamento della Società verrà effettuato mediante istituti bancari autorizzati.

Una volta effettuato il pagamento dovuto al manifestarsi dell'evento che si è verificato per primo fra quelli elencati nel precedente Articolo 10, la Società non è più tenuta ad alcun pagamento.

Sezione VI - Legge applicabile, regime fiscale e foro competente

Articolo 20 Legge applicabile

Fermo restando quanto indicato nel art. 17 della Nota Informativa, il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione valgono le norme di legge.

Articolo 21 Regime fiscale

Le tasse ed imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o del Beneficiario (o Beneficiari) ed eventuali aventi diritto.

Articolo 22 Foro competente

Per eventuali controversie relative al presente Contratto è esclusivamente competente il Foro in cui il Contraente o gli aventi diritto hanno la propria residenza o il domicilio.

Glossario

Ai sensi e per gli effetti del presente fascicolo informativo si intendono per:

Anno di Polizza: la ricorrenza annuale del Contratto con riferimento alla Data di Decorrenza.

Assicurato: la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto.

Atlanticlux MD1 Fund: una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, rappresentata dagli attivi che costituiscono la Riserva Libera di ciascun Contraente.

Atlanticlux MD2 Fund: una speciale forma di gestione interna degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, rappresentata dagli attivi che costituiscono la Riserva di Garanzia di ciascun Contraente.

Beneficiario: la persona fisica o altro soggetto giuridico designato dal Contraente nella Proposta, che può coincidere o no con il Contraente e con l'Assicurato, avente diritto a ricevere le Prestazioni Assicurate al verificarsi degli eventi assicurati ai sensi del Contratto.

Contraente: la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il Contratto con la Società impegnandosi al versamento del Premio e dispone dei diritti derivanti dal Contratto.

Contratto: il contratto di assicurazione regolato esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla Proposta accettata dalla Società e, per quanto ivi non disposto altrimenti, dalle disposizioni della normativa applicabile.

Costi: le porzioni di Premio che la Società trattiene al fine di coprire i costi relativi al Contratto.

Data di Decorrenza: la data a partire dalla quale le garanzie assicurative divengono efficaci ai sensi dell'Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, a condizione che sia stato pagato il primo Premio pattuito prima del verificarsi dell'evento assicurato.

Data di Scadenza: fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la data di scadenza della Polizza al trascorrere della Durata del Contratto indicata nella Proposta.

Durata del Contratto: l'arco temporale che intercorre tra la Data di Decorrenza e la Data di Scadenza del Contratto nel quale il Contratto è efficace.

Importo Investito: la parte di Premio, al netto dei Costi, investita in parte nella Riserva Libera e in parte nella Riserva di Garanzia.

Periodo di Rivalutazione: il periodo di riferimento trimestrale, che decorre dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno di calendario, in relazione al quale viene effettuata la Rivalutazione.

Polizza: il documento emesso da Atlanticlux Lebensversicherung S.A. – Sede secondaria in Italia che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.

Prelievo sul Rendimento: l'ammontare, non superiore al 20% della porzione di rendimento trimestrale di Atlanticlux MD1 Fund eccedente l'1%, che viene trattenuto dalla Società e che pertanto non viene trasferito nella Riserva di Garanzia e nella Riserva del Bonus a Scadenza.

Premio: l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società secondo le prescrizioni indicate nella Polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazione Caso Morte Minima Garantita: qualora il Contraente scelga la relativa opzione, l'importo minimo garantito pagabile dalla Società al verificarsi del decesso dell'Assicurato, a condizione che il Contraente, a quella data, non abbia ancora esercitato il proprio diritto di riduzione del Contratto.

Prestazioni Assicurative: le somme pagabili dalla Società secondo i termini e le condizioni indicati nella Polizza.

Proposta: il documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta la propria volontà di concludere il Contratto e che contiene i dati personali del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario (o Beneficiari).

Recesso: il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione liberando se stesso e la Società da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto.

Rendimento di Rivalutazione: l'incremento di valore della Riserva Libera, al netto delle porzioni di Premio ivi investite nel Periodo di Rivalutazione considerato.

Revoca della Proposta: il diritto del potenziale Contraente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto: il diritto del Contraente di risolvere il Contratto prima della Data di Scadenza e ricevere la liquidazione del valore di Riscatto maturato nei confronti della Società e determinato secondo le prescrizioni indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Riserva del Bonus a Scadenza: il valore degli attivi sottostanti tale riserva. In occasione di ciascuna Rivalutazione trimestrale, un ammontare pari alla differenza tra il Rendimento di Rivalutazione e l'ammontare allocato alla Riserva di Garanzia, al netto del Prelievo sul Rendimento, ove applicabile, viene investito in tale riserva. La Riserva del Bonus a Scadenza non è garantita alla Data di Scadenza.

Riserva di Garanzia: con riferimento a ciascun Contraente, il valore relativo alle porzioni degli Importi Investiti e dei Rendimenti di Rivalutazione non allocate alla Riserva Libera ed investite al fine di garantire alla Data di Scadenza il totale degli Importi Investiti ed il valore nominale complessivo (100%) dei Rendimenti di Rivalutazione. Il valore della Riserva di Garanzia, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento del Atlanticlux MD2 Fund.

Riserva Libera: con riferimento a ciascun Contraente, il valore relativo alle porzioni degli Importi Investiti non allocate alla Riserva di Garanzia che, in ciascun dato momento, dipenderà dal rendimento di Atlanticlux MD1 Fund.

Rivalutazione: il meccanismo descritto all'Articolo 16 delle Condizioni Generali di Polizza, in virtù del quale il Rendimento di Rivalutazione viene allocato, al netto del Prelievo sul Rendi

mento, ove applicabile, in parte alla Riserva di Garanzia e il restante ammontare alla Riserva del Bonus a Scadenza.

Società: Atlanticlux Lebensversicherung S.A., avente sede legale in 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, società di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa. In conformità al D.Lgs. n. 209/2005, la Società esercita l'attività assicurativa in Italia, ai sensi del diritto di stabilimento, mediante la propria Sede secondaria in Via dei Vanga 1 B, I-39100 Bolzano, Italia, che emette la Polizza.

Valore della Polizza: con riferimento a ciascun Contraente, il valore dell'ammontare corrispondente alla somma del valore della Riserva Libera e della Riserva di Garanzia maturato in un dato momento in conseguenza degli Importi Investiti.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "**Codice**") la Società, nella sua veste di Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati ("**Dati**"), informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei medesimi soggetti.

1. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati forniti dai soggetti interessati o da altri soggetti sono utilizzati dalla Società, dalle società del gruppo FWU e da terzi cui essi verranno comunicati per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente connesse alla conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto e del rapporto con i soggetti interessati (es., raccolta delle informazioni preliminari per la conclusione del Contratto, compimento delle operazioni richieste ai sensi del Contratto tra cui il pagamento delle Prestazioni Assicurative) attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) redistribuzione del rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c) rispetto delle disposizioni di legge vincolanti nonché delle decisioni delle autorità di vigilanza (es. in materia di antiriciclaggio);
- d) monitorare la qualità dei servizi offerti ai contraenti e assicurati in relazione alle loro esigenze; condurre indagini di mercato e statistiche nonché compiere attività promozionali aventi ad oggetto i servizi e/o prodotti della Società.

2. Modalità di trattamento dei Dati

Il trattamento dei Dati è realizzato, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, con modalità e procedure strettamente necessarie per la realizzazione delle finalità sopra richiamate, in ogni caso in modo tale da garantire la sicurezza, tutela e riservatezza dei medesimi dati. Tale trattamento è svolto direttamente dal personale della Società nonché da società di servizi, in qualità di responsabili o incaricati.

Con riferimento ai dati sensibili (come definiti ai sensi del Codice), dai quali possono ricavarsi informazioni concernenti lo stato di salute dei soggetti interessati, la Società informa che il trattamento di tali dati è realizzato solo ove strettamente necessario a fornire specifici servizi richiesti dai soggetti interessati stessi o gestirne i rapporti ai sensi del Contratto.

3. Conferimento dei Dati

Fatta salva l'autonomia personale dei soggetti interessati, il conferimento dei Dati può essere:

- a) obbligatorio in base alla legge, regolamento o normativa comunitaria (es. in relazione alla normativa antiriciclaggio);

- b) strettamente necessario alla conclusione, gestione ed esecuzione del Contratto;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti degli stessi soggetti interessati.

4. Rifiuto di conferimento dei Dati

L'eventuale rifiuto da parte dei soggetti interessati di conferire i Dati

- a) nei casi di cui al punto 1), lett. a), b) e c), che precede, comporta l'impossibilità di concludere od eseguire il Contratto, ivi incluso il pagamento delle Prestazioni Assicurative;
- b) nei casi di cui al punto 1), lett. d) che precede, non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dei soggetti interessati.

5. Comunicazione dei Dati

Al fine di realizzare le finalità di cui al punto 1), lett. a), b) e c), la Società può comunicare i Dati ad altri soggetti operanti nel settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori, mediatori ed altri canali di distribuzione; legali, periti, eventuali società incaricate della gestione amministrativa dei contratti, della gestione, della liquidazione e del pagamento delle Prestazioni Assicurative, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero delle Attività produttive; CONSAP, COVIP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Cambi). Inoltre, i Dati possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), lett. d), a società del gruppo FWU (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Tutti i soggetti appartenenti alle predette categorie sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato e tratteranno i Dati nella veste di incaricati, salvo risultino nominati dalla Società come responsabili per il trattamento dei Dati nelle aree di loro specifica competenza. Il suddetto elenco aggiornato è disponibile presso la Società. Al fine di ottenere informazioni di maggiore dettaglio in merito ai soggetti menzionati nel citato elenco, i soggetti interessati possono farne richiesta a Atlanticlux Lebensversicherung S.A., 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, fax: +352.26494.300, e-mail: atl-it@fwugroup.com o alla sede secondaria della Società in Italia, situata presso Via dei Vanga 1B, 39100 Bolzano, fax: +39.0471.067660, e-mail: info@atlanticlux.it, o ancora telefonare al numero verde 800.816816.

La Società precisa che i Dati non saranno oggetto di diffusione. I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dei soggetti interessati

Con riferimento al trattamento dei Dati, la Società informa che i soggetti interessati, ai sensi dell'Articolo 7 del Codice, potranno esercitare gratuitamente i seguenti diritti:

- a) ottenere in qualsiasi momento, senza ritardo: (i) la conferma dell'esistenza o meno di Dati detenuti presso la Società, anche se non ancora registrati, la comunicazione in termini chiari dei Dati e la relativa origine, nonché le finalità e modalità del loro trattamento; (ii) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione

in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati; (iii) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando i soggetti interessati ne hanno interesse, l'integrazione dei Dati; (iv) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere (ii) e (iii) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- b) opporsi, in tutto o in parte, (i) per motivi legittimi, al trattamento dei propri Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento dei Dati che li riguardano per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Al fine di esercitare i summenzionati diritti, i soggetti interessati dovranno inviare apposita richiesta a Atlanticlux Lebensversicherung S.A., 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, fax: +352.26494.300, e-mail: atl-it@fwugroup.com, ovvero alla Sede secondaria in Italia, Via dei Vanga 1B, 39100 Bolzano, fax: +39.0471.067660, e-mail: info@atlanticlux.it, o ancora chiamare il numero verde 800.816816.

7. Titolare e Responsabile del trattamento dei Dati

Il Titolare del trattamento dei Dati è Atlanticlux Lebensversicherung S.A.. Responsabile è il legale rappresentante pro tempore della Società. Al momento della redazione di tale informativa, il Rappresentante Generale di Atlanticlux Lebensversicherung S.A. in Italia è la Sig.ra Edith Pfister.

**Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo:
20 Ottobre 2008**